



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 11 marzo 2025/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.5-063/2025/XXXI

OGGETTO: Indirizzo interpretativo requisito iscrizione agli Albi professionali di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 e successive modifiche e al Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e del Segretario di Stato per gli Affari Interni;

vista la necessità di definire maggiormente il requisito dell'iscrizione agli Albi in riferimento ai PDR di Psicologo (PSICOL) e Psicoterapeuta (PSICOTERAP) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11, per consentire la partecipazione ad eventuali bandi di concorso anche a coloro che già svolgono la professione di psicoterapeuta quali dipendenti;

visto il Decreto Delegato n.3/2015 “Profili di Ruolo del Settore Pubblico Allargato” e successive modifiche;

visto il Decreto 5 ottobre 1999 n.101 e successive modifiche;

visto l’Allegato 6 al Decreto Delegato n.11/2020;

visto l’articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

considerato che

- l’articolo 5 dell’Allegato al Decreto 5 ottobre 1999 n.101 “Modifiche dello statuto degli psicologi della Repubblica di San Marino” e successive modifiche, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato 13 giugno 2017 n.62, prevede al comma 4 che “l’iscrizione all’Albo deve essere soddisfatta per esercitare la libera professione”;
- l’iscrizione agli Albi professionali è consentita dagli Ordini professionali unicamente per l’esercizio della libera professione ed è pertanto preclusa a coloro che già esercitano la professione quali dipendenti;
- l’Allegato 6 al Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11 al punto “6.1.3 Attività sanitarie non mediche” dispone, nel preambolo alle tabelle successive, che “per le professioni per le quali è stato istituito un Ordine è necessario che il professionista dia evidenza dell’iscrizione” mentre, nella tabella, alle voci relative alle categorie professionali “psicologo” e “psicoterapeuta” prevede l’iscrizione ai rispettivi Albi sammarinesi;

delibera



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 11 marzo 2025/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.5-063/2025/XXXI

il seguente indirizzo interpretativo, in merito al requisito dell’“iscrizione ai rispettivi Albi professionali” previsto nei PDR Psicologo (PSICOL) e Psicoterapeuta (PSICOTERAP) di cui al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche e nell’Allegato 6 al Decreto Delegato n.11/2020:

per “iscrizione ai rispettivi Albi professionali” si intende invece l’iscrizione agli Ordini professionali sammarinesi, con esplicita annotazione – per lo psicoterapeuta – dell’esercizio di attività psicoterapeutica.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della DGFP, della Direzione Generale ISS, dell'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino